



del 11 novembre 2023



Visite fiscali Illegittima la differenziazione delle fasce di reperibilità tra lavoratori pubblici e privati

Con sentenza n. 16305/2023 del 3 novembre 2023, Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Ter) ha annullato il Decreto Ministeriale n. 206 del 17 ottobre 2017, emesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a firma del Ministro per la Semplificazione e la Pubblica amministrazione e del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 392, concernente il "Regolamento recante modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l'accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nella parte in cui, ai sensi dell'articolo 55- septies, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevede l'individuazione delle fasce orarie di reperibilità, in caso di malattia tra le 9 e le 13 e tra le 15 e le 18 di ciascun giorno, mantenendo così gli orari attualmente previsti per la P.A. e lasciando immutata la differenziazione tra il settore pubblico e quello privato, per il quale le finestre sono più brevi e ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19.

Appare prima di tutto significativo il fatto che il ricorso sia stato proposto da una organizzazione sindacale e che la legittimazione del sindacato sia stata pienamente riconosciuta dal giudice amministrativo.

Per quanto concerne il merito della questione, nelle motivazioni della sentenza si legge che la formulazione dell'art. 3 del decreto impugnato rende evidente come lo stesso non conferisca idonea attuazione alla norma primaria che costituisce il suo presupposto.

In particolare, considerato che le fasce orarie di reperibilità sono 9-13 e 15-18, con obbligo di reperibilità anche nei giorni non lavorativi e festivi, appare ovvia la disparità di trattamento rispetto al settore privato ove le fasce orarie di reperibilità per la visita fiscale sono completamente diverse (10-12 e 17-19).

In questo modo, secondo il Tribunale, è mancata l'armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato, alla quale il decreto era chiamato, relativamente alle fasce orarie di reperibilità, che sono rimaste profondamente differenziate, in modo decisamente più penalizzante per i dipendenti pubblici.

Come ha osservato il Consiglio di Stato nel parere reso con riguardo proprio al detto decreto, sussisteva la "necessità di adeguare il quadro normativo allo sviluppo tecnologico dei sistemi di comunicazione digitale sia in ragione del progressivo allineamento della disciplina normativa concernente i dipendenti pubblici con quella relativa al settore privato, conseguente al processo di "privatizzazione" del pubblico impiego che ha avuto luogo a partire dall'inizio degli anni '90".

Il Consiglio di Stato, con specifico riferimento all'art. 3 in esame, ha poi evidenziato in fatto "che tale articolo - nell'individuare quali fasce orarie di reperibilità i periodi ricompresi tra le ore 9 e le 13 e tra le ore 15 e le 18 di ciascun giorno - mantiene gli orari attualmente previsti per i pubblici dipendenti, lasciando dunque immutata la differenziazione tra dipendenti pubblici e privati, in relazione ai quali sono previste fasce orarie di reperibilità più brevi, ricomprese tra le ore 10 e le 12 e tra le ore 17 e le 19."

Facendo ancora notare come l'Amministrazione avesse eccepito che "l'armonizzazione alla disciplina prevista per i lavoratori privati avrebbe comportato (per i dipendenti pubblici) una riduzione delle fasce orarie da sette ore giornaliere a sole quattro e, quindi, una minore incisività della disciplina dei controlli", la Sezione "Atti normativi" del Consiglio di Stato ha dichiarato che "non può esimersi dal rilevare che la motivazione esplicitata dall'Amministrazione, basandosi su una nozione di controllo prettamente quantitativa, non appare adeguata a superare la circostanza che la disposizione in esame potrebbe essere ritenuta non conforme al criterio di delega recato dall'art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001, nella parte in cui dispone che l'atto normativo de quo debba essere finalizzato a "armonizzare la disciplina dei settori pubblico e privato".

Era dunque evidente l'esigenza di "invitare l'Amministrazione a procedere, con le modalità ritenute più opportune, all'armonizzazione della disciplina delle fasce orarie di reperibilità fra dipendenti pubblici e dipendenti del settore privato, in base a quanto esplicitamente previsto dalla normativa di delega di cui al richiamato art. 55 septies, comma 5 bis del d. lgs. n. 165 del 2001."

Secondo i giudici del TAR il parere del Consiglio di Stato è chiaro nel rilevare che la mancata armonizzazione ha altresì determinato una disparità di trattamento tra settore pubblico e settore privato, a parere del Collegio medesimo, del tutto ingiustificata, considerato che un evento come la malattia non può essere trattato diversamente a seconda del rapporto di lavoro intrattenuto dal personale che ne viene colpito. Ne è quindi derivata la violazione dell'art. 3 Costituzione, non essendo rispettato il principio di uguaglianza.

In conclusione il mantenimento delle differenziate fasce orarie, con una durata complessiva, per il settore pubblico, quasi doppia rispetto a quella del settore privato (7 ore a fronte di 4 nell'arco di una giornata) è indicativo anche di uno sviamento di potere dal momento che *"la stessa motivazione adottata dall'Amministrazione nell'interlocuzione con il Consiglio di Stato (il mancato allineamento delle fasce di reperibilità per il settore pubblico a quelle del privato è dovuto ad una minore incisività della disciplina dei controlli) è una dimostrazione del fatto che si parte dall'idea che per il settore pubblico servano controlli rafforzati. Tali controlli ripetuti, associati ad una restrizione delle ipotesi di esclusione dall'obbligo di rispettarle, sembrano piuttosto diretti a dissuadere dal ricorso al congedo per malattia, in contrasto con la tutela sancita dalla Carta costituzionale dall'art. 32"*.

Sulla base delle considerazioni riportate il Tribunale ha, dunque, accolto il ricorso, con conseguente annullamento in parte qua del provvedimento impugnato.

Il Tribunale ha altresì affermato che stante l'effetto conformativo riconosciuto alla sentenza, nell'adozione del nuovo decreto non potrà non tenersi conto di quanto affermato dal giudice amministrativo.

Illegittimo il mancato bilanciamento delle attenuanti nei casi di omicidio in famiglia

Con la sentenza n.197, depositata il 30 ottobre 2023, la Corte costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 577 comma 3 c.p. nella parte in cui vieta la prevalenza delle attenuanti ex artt. 62 n.2 e 62 bis c.p. La questione di legittimità costituzionale era stata sollevata sia dalla Corte d'assise di Cagliari (ordinanza del 6 novembre 2022) che dalla Corte d'assise d'appello di Torino (ordinanze del 4 e 10 maggio 2023), in merito all'art. 577 c. 3 c.p., nella misura in cui vieta il giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza della provocazione rispetto alla circostanza aggravante prevista per il delitto di omicidio volontario, in relazione al fatto commesso contro l'ascendente.

Entrambi i giudici rimettenti avevano evidenziato come la disposizione di cui all'art.577 comma 3 c.p., introdotta nel 2019 con il c.d. codice rosso e che vieta il giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti (ad eccezione di quelle ex artt.62 n.1, 89 e 98 e 114 c.p.) e l'aggravante dell'aver commesso il fatto contro l'ascendente, impedirebbe di irrogare una "pena proporzionata e calibrata sull'effettiva personalità del reo e sul suo grado di responsabilità".

Nella sentenza che ci occupa il Giudice delle leggi premette che "da sempre il diritto penale distingue - nell'ambito degli omicidi punibili - tra fatti più e meno gravi", che la figura dell'omicidio abbraccia condotte profondamente differenti (basti pensare alla differenza tra un omicidio compiuto nel contesto mafioso e di quelle, appunto, dei casi in questione, dove la condotta omicida risponde ad anni di soprusi e sofferenza psicofisiche). Da qui, l'esigenza che una simile diversità si rifletta anche sulla dosimetria della pena.

"Attraverso il flessibile strumento del bilanciamento tra le circostanze, il nostro ordinamento consente dunque al giudice di commisurare una pena maggiormente calibrata rispetto all'intensità del disvalore della singola condotta omicida, nel rispetto dei principi costituzionali appena menzionati, nonché di tener conto di ulteriori circostanze che - pur non incidendo sul minor grado di disvalore oggettivo o soggettivo del fatto di reato - esprimono tuttavia una minore necessità di applicare una pena nei confronti del suo autore, in considerazione ad esempio della sua condotta successiva al reato."

In conclusione, la Corte afferma che il generico intento del legislatore, di dare una risposta sanzionatoria più severa per gli omicidi commessi in ambiti familiari o di rapporti affettivi, non supera il vaglio di costituzionalità.

Sebbene non possa essere impedita la possibilità di introdurre deroghe alle regole sul bilanciamento tra circostanze, essa non può comunque prevaricare sui diritti costituzionali. Sul punto, tra le varie argomentazioni spese, spicca la necessità di tenere sentitamente distinti l'obiettivo di arginare gli episodi di femminicidio e l'irrogazione di una pena proporzionata al fatto (come, appunto, quello dell'agente che uccide spinto dall'exasperazione e da una situazione non più tollerabile). Motivo per cui, l'art. 577 comma 3 c.p. viola sia il principio di uguaglianza che di proporzionalità. La Corte costituzionale, dunque, dichiara "l'illegittimità costituzionale dell'art. 577, terzo comma, del Codice penale, nella parte in cui vieta al giudice di ritenere prevalenti le circostanze attenuanti di cui agli artt. 62, primo comma, numero 2) e 62 bis codice penale".

Fotosegnalamento ad opera di equipaggi operativi delle Questure e dei Reparti prevenzione crimine

Con [nota N. 555/V-RS/Area 1^prot 0014904 del 26 ottobre 2023](#), l'Ufficio per le relazioni sindacali del Dipartimento della PS ha comunicato che la Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato ha rappresentato che la frequenza al corso di specie - già contemplata su base volontaria per gli operatori addetti ai servizi di Polizia di frontiera, Polizia ferroviaria, Polizia scientifica e Ufficio Immigrazione della Questura, con annotazione della valutazione finale sullo stato matricolare, secondo quanto contenuto nell'art. 10 del medesimo decreto - andrebbe prevista innanzitutto per il personale addetto al controllo del territorio (volanti UPG e UCI), per poi essere estesa a coloro che, maggiormente impegnati nelle attività di controllo di persone e identificazione, manifestino la propria disponibilità in tal senso.

Pertanto, attese le già dette preminenti esigenze riferite al personale addetto al controllo del territorio, al fine di consentire a tutti gli interessati di ottenere la relativa abilitazione, la stessa Direzione Centrale ha segnalato che la partecipazione ai corsi di cui si tratta avverrà secondo una logica di priorità, che terrà conto dei seguenti elementi:

1. essere addetto a UPG o UCT e svolgere il proprio servizio in maniera continuativa a bordo di volante;
 2. dimostrare interesse a permanere nell'incarico attuale, assicurando una apprezzabile e futura continuità che giustifichi la volontà di tale abilitazione;
 3. la scelta avverrà innanzitutto tra gli appartenenti al ruolo Agenti e Assistenti, dando precedenza al dipendente più giovane;
 4. in caso di più richieste, si garantirà una calibrata aliquota di dipendenti abilitati per ogni turno di servizio.
- Una volta assicurata quindi la prioritaria formazione, l'abilitazione potrà essere estesa anche a dipendenti di altri settori, nel rispetto di quanto previsto dal combinato disposto degli art. 10 e 19 del richiamato decreto dell'8.3.2022, con l'eventuale aggiornamento del punto 190 della tabella A.

I beni da pignorare individuabili presso le banche o attraverso i dati dell'anagrafe tributaria

Dal mese di ottobre è pienamente attiva e operativa la convenzione tra il Ministero della Giustizia e l'Agenzia delle Entrate che consente l'accesso autonomo degli ufficiali giudiziari alle banche dati dell'Agenzia, utili ai fini della ricerca telematica di beni con titolo esecutivo da pignorare su richiesta di creditore o da sottoporre a procedura concorsuale da parte del curatore della liquidazione giudiziale.

In coerenza con l'articolo 492 bis del Codice di procedura civile va in pensione la vecchia e dispendiosa procedura di accesso alle banche dati.

Il Dipartimento per la Transizione digitale della giustizia, l'analisi statistica e le politiche di coesione sociale, per il tramite della sua Direzione generale per i servizi informativi automatizzati, ha completato il processo di connessione alle banche dati di Agenzia delle entrate da parte di tutti gli uffici NEP (Uffici Notificazioni, Esecuzioni e Protesti) che possono ora accedere direttamente e reperire agevolmente i dati sui beni da sottoporre a esecuzione forzata o a procedure concorsuali.

Gli ufficiali giudiziari possono ricercare i beni da sottoporre a esecuzione, nel rispetto della disciplina del codice della privacy, direttamente dalle banche dati interconnesse, all'interno dell'Anagrafe tributaria, comprensiva dell'archivio dei rapporti tributari, senza oneri aggiunti per la finanza pubblica.

Le nuove procedure imprimono una notevole accelerazione nella ricerca dei beni: le risposte sono fornite in pochi minuti agli ufficiali giudiziari rendendo agevole e fluido lo svolgimento delle attività e limitando sensibilmente l'impiego di risorse. Si tratta di un ulteriore passo in avanti verso l'efficientamento del sistema giustizia che consentirà di soddisfare, in tempi rapidi, i crediti portati dai titoli esecutivi attraverso una semplificazione delle procedure grazie all'impiego delle tecnologie.



SPORTELLO PENSIONI SIULP

Servizio di consulenza online per tutti gli iscritti
Attraverso lo sportello è possibile chiedere chiarimenti relativi alle problematiche previdenziali e tutto ciò che riguarda la busta paga.
Un nostro esperto nella materia risponderà, in tempi brevi,
a tutte le vostre domande.

[SERVIZI.SIULP.IT](https://www.servizi.sculp.it)

Perequazione pensionistica dei trattamenti superiori a quattro volte il minimo

Nel [numero 7 del 18 febbraio 2023](#) di questo notiziario abbiamo dato notizia che l'INPS, con la circolare n. 20 del 10 febbraio 2023, a integrazione delle informazioni fornite con la precedente circolare n. 135 del 22 dicembre 2022, ha chiarito le modalità relative alla perequazione delle pensioni di importo superiore a quattro volte il trattamento minimo per l'anno 2023, ai sensi dell'articolo 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, riportando una tabella illustrativa delle fasce di importo dei trattamenti e delle relative modalità di rivalutazione previste per l'anno 2023.

Fermi restando gli aumenti già riconosciuti e corrisposti a gennaio 2023, è prevista per dicembre la corresponsione del conguaglio pari alla differenza tra l'indice Istat provvisorio del 7,3% riconosciuto a gennaio 2023 e il definitivo che è risultato pari all'8,1%. A dicembre, dunque, è previsto un aumento dello 0,8%, con gli arretrati relativi a tutto il 2023.

Esempio: se con l'anticipo della rivalutazione del 7,3%, un assegno il cui importo mensile ammontava a 1.000 euro lordi all'inizio del 2023, è aumentato di 73 euro lordi, con il conguaglio dello 0,8%, occorrerà aggiungere un ulteriore aumento di 8 euro lordi (€ 1000,00 +73,00 + € 8,00).

Riportiamo di seguito alcune tabelle esplicative. La prima contiene gli importi degli anticipi corrisposti a Gennaio 2023. La seconda riguarda i conguagli che saranno corrisposti a dicembre 2023 e la terza fornisce un quadro riassuntivo della perequazione delle pensioni relativa all'anno in corso.

Anticipo Rivalutazione delle Pensioni indice ISTAT Provvisorio (+7,3%) – Gennaio 2023			
Scaglioni trattamenti (Minimo INPS definitivo 2022 =525,38€)	Importo lordo mensile cui applicare la rivalutazione pensione 2023	Percentuale indice ISTAT, applicare la rivalutazione pensione 2023	Aumento della pensione Gennaio 2023
Fino a 4 Volte il trattamento minimo INPS	Fino a 2.101,52 euro	100%	7,3%
Tra 4 e 5 Volte il trattamento minimo INPS	Fino a 2.626,90 euro	85%	6,21%
Tra 5 e 6 Volte il trattamento minimo INPS	Tra 2.626,91 euro e i 3.152,28 euro	53%	3,87%
Tra 6 e 8 Volte il trattamento minimo INPS	Tra 3.152,29 euro e i 4.203,04 euro	47%	3,43%
Tra 8 e 10 Volte il trattamento minimo INPS	Tra 4.203,04 euro e i 5.253,80 euro	37%	2,70%
Oltre 10 Volte il trattamento minimo INPS	Oltre i 5.253,80 euro	32%	2,34%

Conguaglio Rivalutazione delle Pensioni indice ISTAT Definitivo (+0,8%) – Dicembre 2023			
Scaglioni trattamenti (Minimo INPS definitivo 2022 =525,38€)	Importo lordo mensile cui applicare la rivalutazione pensione 2023	Percentuale indice ISTAT, applicare la rivalutazione pensione 2023	Aumento della pensione Dicembre 2023
Fino a 4 Volte il trattamento minimo INPS	Fino a 2.101,52 euro	100%	0,8%
Tra 4 e 5 Volte il trattamento minimo INPS	Fino a 2.626,90 euro	85%	0,68%
Tra 5 e 6 Volte il trattamento minimo INPS	Tra 2.626,91 euro e i 3.152,28 euro	53%	0,42%
Tra 6 e 8 Volte il trattamento minimo INPS	Tra 3.152,29 euro e i 4.203,04 euro	47%	0,38%
Tra 8 e 10 Volte il trattamento minimo INPS	Tra 4.203,04 euro e i 5.253,80 euro	37%	0,30%
Oltre 10 Volte il trattamento minimo INPS	Oltre i 5.253,80 euro	32%	0,26%

Rivalutazione pensione 2023, tabella scaglioni conguaglio di perequazione

Pensioni, Aumenti Gennaio 2023 (+7,3%) con conguaglio dello (0,8%) a dicembre 2023 -						
Indice percentuale	Pensione dicembre 2022	Pensione a gennaio 2023 (+7,3%)	Aumento mensile gennaio 2023	Pensione a Dicembre 2023 (+0,8%)	Aumento Mensile Dicembre 2023	Arretrati (+0,8%) Gen-Nov 2023
100%	€ 1.500,00	€ 1.609,50	€ 109,50	€ 1.621,50	€ 12,00	€ 132,00
100%	€ 2.000,00	€ 2.146,00	€ 146,00	€ 2.162,00	€ 16,00	€ 176,00
85%	€ 2.500,00	€ 2.655,13	€ 155,13	€ 2.672,13	€ 17,00	€ 187,00
53%	€ 3.000,00	€ 3.116,07	€ 116,07	€ 3.128,79	€ 12,72	€ 139,92
47%	€ 4.000,00	€ 4.137,24	€ 137,24	€ 4.152,28	€ 15,04	€ 165,04
37%	€ 5.000,00	€ 5.135,05	€ 135,05	€ 5.149,85	€ 14,80	€ 162,80
32%	€ 6.000,00	€ 6.140,16	€ 140,16	€ 6.155,52	€ 15,36	€ 168,96

Trattamento Minimo INPS Definitivo (8,1%) = € 567,94 anno 2023

Aumentano i tassi dei mutui ipotecari edilizi INPS

I tassi di interesse per le domande di mutui ipotecari edilizi INPS riservati agli iscritti nella Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali hanno subito variazioni in aumento.

L'INPS ha aggiornato i tassi di interesse con la determinazione n. 72/2023 applicabile dal 1° novembre 2023. Le relative tabelle possono essere consultate alla pagina web del sito INPS dedicato alla richiesta di concessione di un mutuo ipotecario.

Il mutuo ipotecario è un finanziamento a lungo termine richiesto per l'acquisto, la costruzione o l'ampliamento della prima e unica casa di abitazione, oppure per l'acquisto di un box o posto auto come pertinenza della prima e unica casa di abitazione. A richiedere un mutuo ipotecario INPS possono essere gli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali da almeno un anno, sia in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato al momento della presentazione della domanda sia pensionati. Il regolamento per la concessione di mutui ipotecari INPS, in vigore dal 1° gennaio 2023, prevede che il rimborso venga effettuato con metodo di calcolo "alla francese" e in rate mensili costanti e posticipate, in funzione dei tassi d'interesse fissati dall'INPS.

La legge sul reato di omicidio nautico

Con la legge approvata il 20 settembre 2023 cambia la dizione dell'art. 589-bis, che viene riformulato in "Omicidio stradale o nautico".

La legge equipara gli infortuni stradali a quelli sul mare e ne livella anche l'apparato sanzionatorio.

La nuova formula dell'articolo 589-bis che recita *"chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da 2 a sette anni"*.

Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore o di una delle unità da diporto di cui all'articolo 3 del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli artt.186, comma 2, lettera c), e 187 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nonché degli artt. 53 - bis, comma 2, lettera c), e 53 - quater del codice della nautica da diporto, di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n.171, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da 8 a dodici anni [...]".

Anche l'art. 590-bis viene rirubricato *"Lesioni personali stradali o nautiche gravi o gravissime"*:

"Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale per violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o della navigazione marittima o interna è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per lesioni gravi e da uno a tre anni per lesioni gravissime".

Entrambi i richiamati articoli riguardano ora fattispecie degli incidenti sia stradali che marittimi.

Il codice penale è stato, dunque, aggiornato ai tempi, alla luce del crescente sviluppo del traffico marittimo e alla risonanza di alcuni, anche recenti, casi di incidenti che senza una disciplina ad hoc non hanno avuto il medesimo trattamento di quelli stradali. Oltre al delitto di omicidio colposo nautico e di lesioni colpose personali nautiche, viene prevista anche la responsabilità per chi non presta soccorso. Sanzioni inasprite se l'infortunio avviene senza avere la patente nautica per le unità di diporto. E inevitabilmente, per evitare ancora disparità di trattamento, scatta l'arresto in flagranza nei casi di omicidio colposo 'concomitante' con lo stato di alterazione del timoniere.

Conferenze stampa ed interviste di Dirigenti che svolgono attività di polizia giudiziaria

Con la [circolare prot. 0015865 del 7 novembre 2023](#), a firma del Capo della Polizia, sono state diramate direttive in merito alla comunicazione della Polizia di Stato con riferimento alle conferenze stampa ed interviste di Dirigenti che svolgono attività di polizia giudiziaria, in servizio presso le Squadre Mobili e le Digos.

Sulla base del presupposto che la comunicazione istituzionale rappresenta da sempre un imprescindibile veicolo di trasmissione dell'identità e dei valori della Polizia di Stato, nonché di divulgazione dell'attività istituzionale svolta dagli uffici dipartimentali e territoriali, ma la circolare evidenzia l'esigenza di trasmettere in modo corretto le informazioni ai mass media, prestando particolare attenzione ai contenuti delle dichiarazioni e delle immagini divulgate, in considerazione del consequenziale riverbero sulla percezione di legalità e di tutela delle libertà e delle istituzioni democratiche da parte dei cittadini.

Richiamando il rispetto delle normative vigenti in materia e alle indicazioni del Garante della privacy, soprattutto nei casi in cui oggetto della comunicazione siano attività d'indagine svolte nell'adempimento delle funzioni di polizia giudiziaria, la direttiva raccomanda di valutare attentamente gli effetti delle dichiarazioni sulla percezione di sicurezza dei cittadini, sia in termini di allarme che di sottovalutazione dei rischi, con riferimento ai fenomeni sia di criminalità e sia di terrorismo.

Nel caso di attività svolte nell'ambito di indagini il cui coordinamento è stato già assunto dall'Autorità giudiziaria, i contenuti dovranno essere concordati con la Procura della Repubblica competente; nondimeno, nell'ipotesi di operazioni congiunte con uffici investigativi di altre Forze di Polizia, si procederà d'intesa con i relativi Comandi territoriali.

Ciò premesso, nel richiamare le disposizioni contenute nelle circolari n. 555/EST/S/1/1668/14 del 23 luglio 2014, n. 555/EST/911/3628/16 del 17 novembre 2016 e n. 273616 del 21 aprile 2022, la circolare ribadisce la necessità di indossare l'uniforme e del suo corretto uso da parte del personale, ogni qualvolta si rappresenta l'Amministrazione e, in particolare, in occasione di:

- interviste, partecipazioni a trasmissioni televisive e conferenze stampa;
riprese video-fotografiche utili per promuovere o documentare le attività istituzionali o operative;
- firma di convenzioni e protocolli d'intesa; partecipazioni a convegni o iniziative pubbliche;
- conferimento di premi.

I Dirigenti in servizio presso le Squadre Mobili e le Digos, potranno partecipare a conferenze stampa ed effettuare interviste in abiti civili, avendo ulteriore attenzione, però, ad utilizzare per le riprese chiari ed univoci segni distintivi della Polizia di Stato (autovetture con colori d'istituto, affiancamento di personale in uniforme, esposizione dello stemma araldico, etc.).

tratto da: *Siulp Collegamento Flash numero 45/2023 del 11 Novembre 2023

*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia
Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it
Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123